

Allegato 1.3

Contratto per la prestazione di servizi infragruppo

CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO

No. 21 del 04.01.2016

TRA

Vimercati S.p.A., società iscritta presso il Reg. Imp. MI - C.F. e P. Iva IT05938980967, R.E.A. no. 1861504 con sede in Via V. Monti 38, Pero (MI) 20016, rappresentata dall'ing. Mauro Pizi, in qualità di General Manager, in seguito denominata **Fornitore**

E

SC Vimercati East Europe Srl, società registrata nel Registro del Commercio di Bacau al n. J04/2165/2007, codice fiscale RO22916476 con sede in Str. Garii 100, Hemeius, Bacau, rappresentata dall'ing. Constantin Huma, in qualità di General Manager, di seguito denominata **Utilizzatore**

PREMESSO

- che il Fornitore è una società operante nel settore dell'automotive, interamente dedicata alla progettazione, industrializzazione e produzione di componenti elettromeccanici ed elettronici, di interruttori, moduli, complessivi mecatronici e dispositivi integrati per il mercato dell'auto;
- che il Fornitore dispone di proprio personale interno dotato dei requisiti tecnico-professionali necessari per fornire i servizi oggetto del presente contratto e che possiede inoltre le competenze, la reputazione e i know-how commerciali, le funzioni aziendali e le risorse umane utilizzate nelle attività gestionali del Gruppo e nella commercializzazione dei prodotti;
- che l'Utilizzatore intende fruire dei servizi di supporto e delle funzioni messe a disposizione dal Fornitore per la commercializzazione dei prodotti denominati al allegato n. 1 (di seguito **prodotti**);
- l'Utilizzatore si rende disponibile a pagare secondo quanto concordato nel presente contratto la messa a disposizione di tali servizi e funzioni.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il fornitore si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie e a fornire i servizi in via continuativa per la commercializzazione dei prodotti, inerenti le seguenti funzioni/attività quali :

A) Marketing and Sales

- analisi e confronto tra le strategie di vendita della Vimercati spa (Fornitore) e i gruppi concorrenti;
- specifica analisi di mercato su prodotti innovativi e nuovi sbocchi;

- definizione di strategie commerciali, in linea con gli obiettivi generali del gruppo e la produzione complessiva di Vimercati East Europe Srl (utilizzatore), in termini di:

- volumi produttivi

- mix di clienti, mercati e modelli;

- stipulazione delle condizioni generali di acquisto pattuite con il cliente finale;

- supporto sistematico nei casi di problematiche relative alla gestione dei listini prezzi e di discordanze nelle rilevazioni contabili;

- contatto diretto con il cliente nei casi di recupero crediti o di segnalazione di discrepanze di prezzo piuttosto che di consegne effettive;

- definizione con il cliente finale delle condizioni contrattuali relative ai termini di consegna della merce;

- implementazione operativa dell'attività di vendita verso clienti e terze parti (stipula di contratti annuali o spot, definizione del volume di vendita per eventuali bonus e premi etc.);

B) Qualità

- assistenza continuativa nella gestione del rapporto con le interfacce del cliente finalizzata alla negoziazione dei possibili contenziosi con il cliente;
- analisi dei ritorni in garanzia;

C) EDP & EDI

- assistenza operativa e sistemistica nell'area EDP dell'utilizzatore che utilizza gli strumenti in proprietà del fornitore per l'elaborazione e il trattamento di tutti i dati gestionali;

- aggiornamento dell'intera messaggistica EDI (electronic data interchange) scambiata con il cliente sia nei casi di installazione di nuovi moduli sia nei casi di aggiornamenti richiesti dal cliente.

Tuttavia, su espressa richiesta dell'Utilizzatore, il Fornitore potrà comunque fornire anche ulteriori servizi diversi da quelli espressamente menzionati a condizione di disporre delle competenze sufficienti per fornire questi servizi.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di fornitura di servizi infragruppo avrà efficacia a decorrere dall' 01.01.2016 e avrà durata di un anno (dodici mesi), trascorso il quale sarà automaticamente rinnovato per un altro anno (dodici mesi) e così successivamente, salvo che una delle parti comunichi all'altra disdetta scritta nelle forme di cui al seguente art. 9 con un preavviso di 90 giorni.

ART. 3 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per le prestazioni di cui all'art. 1 l'Utilizzatore corrisponderà al Fornitore un corrispettivo annuo pari al 8% dei ricavi totali conseguiti con le vendite dei prodotti ai clienti BMW, KSS, Novem, Eldra, Magna, Nedcar, Rolls Royce, quale riconoscimento del supporto gestionale e tecnico-professionale garantito nella commercializzazione dei prodotti al cliente finale. Enumerazione dei clienti può essere soggetta alle modifiche.

I prodotti venduti al cliente Vimercati Spa non sono soggetti al paragrafo 1

Il corrispettivo sarà determinato e fatturato al termine di ogni mese sulla base delle risultanze contabili relative al mese precedente.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Le fatture saranno emesse in Euro dal Concedente senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter DPR 633/1972.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in coordinamento costante con l'organo amministrativo dell'Utilizzatore.

Il Fornitore, pur svolgendo l'incarico con diligenza e professionalità, ed impegnandosi ad adottare tutte le necessarie precauzioni per un'attenta valutazione dei documenti, informazioni e dati forniti dall'Utilizzatore, non risponderà della loro completezza, accuratezza ed attendibilità, di cui si ritiene responsabile sin d'ora l'organo amministrativo di quest'ultimo.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA FORNITURA DEI SERVIZI

In caso di mancata fornitura, o di fornitura parziale o inesatta dei servizi oggetto del presente contratto o in caso di ritardo nella fornitura degli stessi, il Fornitore sarà responsabile se l'inadempimento anche parziale o il ritardo nella fornitura saranno stati determinati da colpa grave o dolo della medesima o dei propri ausiliari.



ART. 6 – FORZA MAGGIORE

Eventuali cause di forza maggiore esonerano le parti da responsabilità per la parziale o totale mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto. Costituiscono cause di forza maggiore il verificarsi di eventi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà delle parti, che impediscano alle parti di adempiere ai propri obblighi, in tutto o in parte. La parte che invoca la causa di forza maggiore ha l'obbligo di informare l'altra parte per iscritto entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento e di fornire la prova nei successivi 10 giorni dall'evento medesimo che ha reso impossibile in tutto o in parte l'esecuzione del contratto.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può risolversi nei seguenti casi:

- in caso di comune accordo tra le parti;
- in caso di liquidazione, fallimento, revoca di autorizzazione alla fabbricazione o vendita di uno dei contraenti;
- nel caso di forza maggiore se l'evento interruttivo si protrae per più di 90 giorni.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fornitore e Utilizzatore non potranno cedere il contratto a terzi se non con il consenso scritto dell'altra parte.

ART. 9 – ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi indicate in epigrafe.

Qualsiasi comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà considerata valida solo se verrà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax oppure mediante posta elettronica certificata PEC ai seguenti indirizzi ed all'attenzione delle persone indicate, responsabili per l'esecuzione del presente contratto:

a) per il Concedente:

Mauro Pizi

Indirizzo di posta: Via V. Monti n. 38 – 20016 Pero (MI) - Italia

N. Fax: +39 023538485

Indirizzo di posta elettronica: mauro.pizi@vimercati.com

b) per Utilizzatore:

Constantin Huma

Indirizzo di posta: Str. Garli 100, Hemeius, Bacau - Romania

N. Fax: fax +40 234217787

Indirizzo di posta elettronica: chuma@vimercatiee.ro

Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra parte l'eventuale modifica degli indirizzi o dei nominativi suddetti, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere verrà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 11 – CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle concernenti l'esistenza, la validità o cessazione del contratto stesso, di valore superiore ad Euro 150.000 saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri e di cui ogni Parte nomina il proprio ed il terzo viene nominato dalle Parti in accordo tra di loro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 12 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente accordo con i relativi allegati costituisce l'intero contratto ed annulla ogni precedente contratto o qualunque altro contemporaneo accordo orale o scritto intervenuto tra le parti su questa materia. Il presente contratto potrà essere modificato per iscritto da rappresentanti autorizzati delle parti. Qualora alcune disposizioni del presente accordo risultino essere nulle o invalide ai sensi di legge tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.

Le parti come sopra firmano il presente accordo per mezzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati in duplice copia ciascuna delle quali verrà consegnata e conservata a cura delle parti.

Fornitore

SC VIMERCATI SPA

(Mauro Pizi)



Utilizzatore

SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL

(Constantin Huma)



CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO

oggetto:

- erogazione da parte di Vimercati delle attività necessarie a garantire in via continuativa la commercializzazione del prodotto (acquisti, vendite, supporto logistico, supporto qualità, edp/edi per prodotti sottoelencati

Progetto

PL7
ruko
shz
szf
f48
bel35up
dls
bemiko
hkl
520/334/521/356

corrispettivo annuo: 8%

- 8% del fatturato annuo di VEE derivante dalla vendita diretta dei prodotti a Bmw, Kss, Novem, Eldra, Magna Nedcar, Rolls Royce

durata: annua, rinnovabile di anno in anno in funzione della durata di vita dei prodotti

SC VIMERCATI SPA
(Mauro Pizi)



SC VIMERCATI EAST EUROPE SRL
(Constantin Huma)

